



COMUNE DI USINI
CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI
(via Risorgimento, 70)

Tel. 079 3817000/3817024 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORDINANZA N. 13 del 06.08.2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PUBBLICA: “FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE A MANU TENTA” E “SAGRA DEGLI ANDARINOS” – 08.08.2026. - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

PRESO ATTO che nella giornata di **SABATO 08 AGOSTO 2026** dalle ore 19.00, in piazza Europa si terranno le manifestazioni pubbliche di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che nella piazza Europa sono e saranno presenti punti di somministrazione di alimenti e bevande e che tali eventi richiameranno un notevole afflusso di persone che, per tipologia di manifestazione e per il clima estivo, saranno indotti ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sul luogo della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro e possa, dunque, accedere all'area della manifestazione con contenitori di vetro;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

1) che nell'area direttamente oggetto della manifestazione, ovvero piazza Europa, dalle ore 18,00 e fino a conclusione della manifestazione prevista in data 08.08.2026

sia vietato:

- ✓ a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;
- ✓ consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

- 2) che il medesimo divieto sia esteso, per la medesima data e medesimo orario, nel perimetro più prossimo alla manifestazione, ovvero in via Europa, via Battisti (tratto di strada compreso tra via Marconi e via Europa) e via Ossi;
- 3) che sia vietato accedere all'area delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o realizzati con altri materiali analoghi.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Manda agli agenti di Polizia Locale per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza agli operatori di somministrazione di alimenti e bevande presenti e/o che saranno presenti durante le manifestazioni di cui all'oggetto.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna e da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO



(Giovanni Luigi TESTONI)